

CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

Oggetto: Riforma Jobs Act

Decreto legge 87 del 12/07/2018 – decreto dignità

Contratti di lavoro a tempo determinato

Venerdì 13/07/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 87/2018 meglio noto con il nome decreto dignità. Dal 14/07/2018 entrano quindi in vigore le seguenti modifiche apportate alle regole attualmente in vigore per i contratti di lavoro a tempo determinato: La durata massima viene ridotta da 36 a 24 mesi e possibili solo se basati su una causa di giustificazione specifica che ricade in una delle seguenti situazioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

La durata massima per contratti di lavoro a tempo determinato senza giustificazione è di 12 mesi. Il numero delle proroghe possibile viene ridotte da 5 a 4. Proroghe all'interno dei primi 12 mesi sono possibili senza indicare una causale. Con una durata complessiva del contratto prorogato maggiore di 12 mesi scatta l'obbligo di giustificare l'apposizione del termine.

Ogni rinnovo di un contratto a tempo determinato deve essere giustificato, sempre secondo le disposizioni del decreto dignità, e implica un incremento dei contributi INPS di 0,50%.

I contratti stagionali non vengono toccati.

Le novità entrano in vigore con effetto immediato, per tutti in nuovi contratti a termine così come per quelli prorogati o rinnovati dal 14/07/2018 in poi, anche se il decreto deve essere convertito in una legge ordinaria entro 60 giorni con possibili ritocchi.

Contratti di lavoro a tutele crescenti

In caso di licenziamenti di lavoratori dipendenti assunti dopo il 07/03/2015 da datori di lavoro con più di 15 dipendenti basati su giustificazioni ritenuti dal giudice non sufficienti per giustificare il licenziamento viene fissata un'indennità risarcitoria a carico del datore di lavoro calcolata con due mensilità spettanti per ogni anno di anzianità aziendale. Il minimo di questa indennità aumenta dalle attuali 4 mensilità a 6, il massimo da 24 a 36 mensilità.

Delocalizzazione della produzione

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito

Errata corrige circolare 2/2018

Nell'ultima circolare sui metodi di pagamento ammessi erroneamente è stata indicata la possibilità di fare un deposito in contanti nella banca o posta dove il collaboratore ha un conto personale. Questo però è possibile solo nella banca o posta dove il datore di lavoro ha un proprio conto corrente. (L 205/2017, Art 1, Comma 910-914).

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.
www.contracta.it – Tel. 0473 / 497902 - E-Mail: personal@contracta.it

Merano, luglio 2018